

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

593° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	9
6 ^a - Finanze e tesoro	»	12
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	21
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	22
10 ^a - Industria.....	»	35
11 ^a - Lavoro.....	»	37
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	45

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	80
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	84
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	89
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	92

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

247^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

531^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 6, la Commissione conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del provvedimento come modificato dall'approvazione degli emendamenti richiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

532^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'industria, il commercio e l'artigianato e il commercio con l'estero De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOLLI, il quale segnala che la Camera dei deputati ha fortemente ridimensionato i contenuti originari del provvedimento d'urgenza, lasciando sopravvivere il solo articolo 2, concernente il blocco delle tariffe assicurative. Dopo aver segnalato le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento a tale articolo (in particolare il conferimento all'ISVAP dei poteri di vigilanza sul rispetto dell'articolo stesso e l'introduzione di sanzioni per la sua inosservanza), conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Senza discussione – e previa verifica da parte del presidente VILLONE della sussistenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – la Commissione approva la proposta del relatore.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente VILLONE comunica che sono disponibili alcune relazioni distribuite in occasione di un seminario tenutosi l'8 maggio del

2000 presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sul tema dell'autonomia regionale speciale che contengono spunti e contributi a suo avviso utili per il dibattito in corso.

Preannuncia quindi la sua intenzione di verificare con la Presidenza del Senato i tempi per un inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea dei disegni di legge in titolo così da garantire una sollecita definizione dei medesimi, tenendo in particolare conto dell'urgenza di approvare le disposizioni relative alla regione Sicilia, in tempo utile per il prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale.

Il senatore SCHIFANI ricorda l'impegno del relatore e del Governo di garantire, entro maggio, l'approvazione del testo in esame da parte del Senato e comunque delle disposizioni relative alla Sicilia sulle quali si registra un ampio consenso tra le forze politiche. Confida dunque che l'iniziativa del Presidente possa garantire tale sollecita definizione del provvedimento.

Il relatore VILLONE, nell'annunciare la sua intenzione di incontrare il Presidente del Senato nella prossima settimana, ricorda che è pervenuto alla presidenza della Commissione un documento sottoscritto da alcuni consiglieri del Friuli-Venezia-Giulia che esprimono la propria contrarietà all'approvazione delle disposizioni transitorie relative a questa regione.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di condividere l'iniziativa del Presidente relatore volto a definire una precisa fissazione dei tempi dell'esame del provvedimento da parte del Senato. Nel ribadire l'opportunità di mantenere un esame unitario del disegno di legge in esame, ritiene che debba essere valutata l'opportunità di sostituire le norme transitorie relative alla regione Friuli-Venezia-Giulia ed alla provincia autonoma di Trento con disposizioni sulle quali si registri il consenso della maggioranza in seno agli organi rappresentativi di questi due enti.

Il senatore GUBERT, premessa una forte opposizione ad ogni ipotesi di contingentamento dei tempi del dibattito su un tema di tale importanza, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Schifani e, prendendo atto delle osservazioni del senatore Andreolli circa la possibilità di un'intesa anche sulle norme relative al Friuli-Venezia Giulia, prospetta comunque l'ipotesi di approvare celermente le norme per le quattro regioni sulle quali vi è l'accordo, stralciando quelle sul Trentino-Alto Adige.

Il presidente VILLONE assicura che è fuori di luogo l'ipotesi di contingentamento per un disegno di legge costituzionale.

La senatrice PASQUALI, concordando con il senatore Gubert, ricorda che l'ipotesi di stralciare l'articolo 4, concernente il Trentino-Alto Adige, era apparsa fin dall'inizio ragionevole ed è ancora attuale; con-

clude dichiarandosi a sua volta contraria ad ogni contingentamento del dibattito.

Il senatore CABRAS sottolinea la grave inopportunità di procedere ad una riforma di tale rilievo con tempi differenziati per le singole regioni: esprime pertanto forte perplessità nei confronti di qualunque ipotesi di stralcio, che rischierebbe di condurre l'una o l'altra delle norme relative alle singole regioni in un vicolo cieco. Il fatto che per una regione in particolare sussistano esigenze di particolare urgenza deve indurre tutte le forze politiche a elaborare sollecitamente le soluzioni più opportune per tutto il disegno di legge.

Il senatore PINGGERA osserva che l'eventuale stralcio dell'articolo riguardante una regione comporterebbe, di fatto, la rinuncia a realizzare la riforma statutaria per tale regione in questa legislatura. Prende atto quindi con vivo rammarico che il Gruppo di Alleanza nazionale e il senatore Gubert, dichiarandosi disponibili allo stralcio dell'articolo sul Trentino-Alto Adige, rendono impossibile l'approvazione di una normativa che in particolare la comunità ladina attende da un cinquantennio e ha finalmente il diritto di vedere approvata. Annuncia quindi la sua opposizione a ogni ipotesi di stralcio di articoli dal testo.

Il senatore DONDEYNAZ afferma che la discussione sullo stralcio di singoli articoli si lega alla capacità di mediare in ordine ai rispettivi contenuti. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, il testo in esame è sostanzialmente peggiorativo rispetto alla situazione attuale e presenta gravi imprecisioni, che non possono non essere corrette. Esprime quindi forte preoccupazione per l'emergere di atteggiamenti di chiusura rispetto alle istanze da lui prospettate, il cui mancato accoglimento non potrebbe non produrre effetti sullo stesso rapporto fiduciario fra la forza politica da lui rappresentata e il Governo.

Il senatore SCHIFANI osserva che la Commissione sta scontando le difficoltà causate dalla scelta errata compiuta dalla Camera dei deputati, che ha immotivatamente accorpato in un unico testo interventi di riforma relativi a cinque realtà diverse, caratterizzate da architetture istituzionali diverse e diverse scadenze elettorali. È grave dunque che una riforma che per la Sicilia riveste particolare, estrema urgenza, e sulla quale vi è generale consenso, non possa essere approvata a causa di tale errore. Annette quindi grande importanza alle indicazioni circa le modalità di proseguimento del dibattito che potranno venire dalla Presidenza del Senato e preannuncia una durissima opposizione del Polo ove, dopo la pausa dei lavori legata all'imminente scadenza referendaria, dovesse emergere che le difficoltà sulle norme relative alle altre regioni compromettono l'approvazione della normativa per la Sicilia. D'altra parte, non concorda con il senatore Pinggera sul fatto che lo stralcio di qualche articolo voglia dire la rinuncia ad approvare quelle norme entro la legislatura, mentre non appare

possibile strumentalizzare l'urgenza che la riforma riveste per la Sicilia al fine di approvare tutto il disegno di legge.

Il senatore TAROLLI osserva che l'*iter* del provvedimento appare viziato fin dall'inizio dalla sua struttura irragionevole. Il rifiuto di approvare celermente la norma su cui vi è ampio consenso e rinviare ad un approfondimento ulteriore le altre lo induce a temere di trovarsi di fronte ad un tentativo arrogante da parte della maggioranza di mantenere unito il disegno di legge per ottenerne a forza l'approvazione, nonostante le forti perplessità su sue singole parti. Auspica quindi una sollecita approvazione anche da parte dell'Assemblea dell'articolo 1 ed uno stralcio degli altri articoli, onde condurre una maggiore riflessione, rilevando infine che l'opinione pubblica delle regioni a Statuto speciale presterà attenzione all'atteggiamento della maggioranza di Governo.

Il sottosegretario FRANCESCHINI osserva che il dibattito sull'alternativa fra l'approvazione di un unico disegno di legge o di cinque testi separati ha un sapore ormai di scuola, dal momento che ci si trova di fronte a un testo unitario. Il Governo ribadisce il proprio favore al mantenimento di tale unità e auspica un celere *iter* per il disegno di legge. Quanto al problema rappresentato dalla scadenza ravvicinata delle elezioni siciliane, egli confida che sia possibile giungere all'approvazione del disegno di legge per tempo; se però una verifica dovesse mettere in rilievo l'inadeguatezza del tempo disponibile, sarebbe giocoforza ricorrere allo stralcio pur non desiderato dal Governo. Quanto infine allo stralcio dell'articolo relativo al Trentino Alto-Adige, egli ricorda – a quanti richiamano il carattere sostanzialmente pattizio della disciplina in discussione – che le istituzioni locali, tanto provinciali quanto regionali, hanno respinto documenti di indirizzo che richiedevano tale stralcio.

Il presidente VILLONE avverte quindi che chiederà al Presidente del Senato una indicazione circa le prospettive di esame del testo da parte dell'Assemblea, su cui la Commissione potrà svolgere una riflessione, quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che, nel rispetto della pausa dei lavori legata al prossimo *referendum*, la Commissione nella settimana prossima non dovrebbe essere convocata, salva la necessità di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla ripulitura delle liste elettorali, ove assegnato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

580^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PELLICINI sottolinea che, come già evidenziato dal senatore Calvi nella seduta pomeridiana di ieri, il disegno di legge n. 4563 trae origine dalla situazione di obiettiva difficoltà che caratterizza la giustizia italiana. Si tratta di un provvedimento necessario e si deve dare atto al Governo di avere individuato un problema reale che va affrontato e risolto.

Per quel che concerne poi specificamente l'introduzione del concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati, ritiene che si sia di fronte ad una scelta condivisibile, ma manifesta perplessità per la previ-

sione di un limite massimo di età fissato in quarantacinque anni – limite che egli propone di elevare – e ricorda come nell'esperienza dei paesi anglosassoni siano chiamati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali proprio quegli avvocati che, oltre ad apparire meritori, hanno maturato una maggiore esperienza professionale.

In conclusione, il Gruppo Alleanza Nazionale si dichiara in linea di massima favorevole ai contenuti del disegno di legge n. 4563 e parteciperà attivamente al suo esame in sede parlamentare.

Il senatore CALLEGARO giudica eccessiva la previsione di istituire, nel ruolo organico della magistratura, duecento posti di magistrati di merito o di legittimità destinati allo svolgimento di funzioni non giudiziarie e, al riguardo, ribadisce la posizione da sempre sostenuta dal gruppo del Centro Cristiano Democratico, favorevole a far sì che i componenti della magistratura siano destinati in maniera pressochè esclusiva allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

Per quel che concerne l'introduzione della figura dei magistrati distrettuali, condivide le perplessità manifestate dal senatore Fassone relativamente alla previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge n. 4563, che equipara, in ogni caso, le funzioni di magistrato distrettuale a quelle di magistrato di tribunale.

Non è invece d'accordo con quanto suggerito dal senatore Pellicini relativamente al limite di età previsto per gli avvocati che intendono partecipare al concorso ad essi riservato di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 4563. Al contrario ritiene che sarebbe opportuno abbassare tale limite di età a trentacinque anni al fine di evitare il rischio che il concorso in questione sia utilizzato soprattutto da avvocati che lo scelgono come una sorta di ripiego rispetto ad una loro pregressa esperienza professionale non particolarmente positiva.

Il senatore PREIONI rileva come sarebbe stato ragionevole attendersi nella predisposizione del disegno di legge n. 4563 una maggiore coerenza con i principi più volte proclamati dalle forze politiche che sostengono l'attuale Governo circa la regionalizzazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Tali considerazioni sembrano pertinenti con specifico riguardo all'introducendo concorso per magistrati di tribunale riservato agli avvocati in quanto, a suo avviso, in relazione a tale procedura concorsuale sarebbe possibile e opportuna una forma di regionalizzazione che utilizzi come aree di riferimento i distretti di corte d'appello e che sia accompagnata dalla previsione che i magistrati in tal modo assunti debbano esercitare le loro funzioni nel distretto di corte d'appello per il quale hanno presentato domanda.

Non condivide invece la proposta del senatore Callegaro di abbassare il limite di età per il concorso riservato agli avvocati in quanto, al contrario, sarebbe logico favorire l'accesso in magistratura proprio di quegli avvocati che hanno alle spalle una più lunga e significativa esperienza professionale.

Dopo avere espresso un giudizio sostanzialmente positivo in merito alla previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 4563, che pone un limite al numero massimo di magistrati che possono essere destinati a funzioni non giudiziarie, l'oratore conclude il suo intervento sottolineando come la presentazione del predetto disegno di legge rappresenti un'ulteriore conferma dell'insuccesso delle soluzioni adottate nell'ultimo decennio con l'introduzione in particolare del giudice di pace e del giudice unico di primo grado, soluzioni che nei fatti sono state accompagnate da un incremento della spesa per la giustizia cui ha fatto paradossalmente riscontro un aumento dell'inefficienza della macchina giudiziaria.

Comunque, pur potendosi esprimere, sul citato disegno di legge n. 4563 una valutazione complessiva che potrebbe anche essere positiva, il Gruppo Lega Forza Nord Padania si riserva di assumere una posizione definitiva all'esito dell'esame degli emendamenti e alla luce delle modifiche che verranno eventualmente apportate nel prosieguo dell'iter parlamentare.

Il presidente SENESE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

350^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra

(2964) VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra

(4285) BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI dà conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti presentati; egli ricorda inoltre che sono stati già illustrati tutti gli emendamenti, sui quali hanno espresso il proprio parere sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 1.

Il senatore VEGAS ritira gli emendamenti 1.1 e 2.1, trasformandoli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo

a definire, con la predisposizione della prossima legge finanziaria, uno stanziamento adeguato ad elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 tenendo conto della misura dell'assegno di superinvalidità, contemplato dalla Tabella "E" o riferito alla Tabella "E" di cui in vita ha usufruito il grande invalido».

0/1614, 2964, 4285/1/6

VEGAS

Il sottosegretario SOLAROLI accoglie l'ordine del giorno n. 1, a condizione di interpretare l'atto di indirizzo nel senso che le maggiori risorse dovranno riguardare sia l'assegno percepito dalle vedove di guerra che quello percepito a titolo di reversibilità.

Il senatore VEGAS concorda con le osservazioni del Sottosegretario.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti l'ordine del giorno n. 1 che viene accolto per la trasmissione in Assemblea.

Con separate votazioni, vengono poi approvati gli articoli 1 e 2 del testo unificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo.

Viene pertanto dichiarato precluso l'emendamento 3.2.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il senatore VEGAS, per rendere inequivoca la disposizione dell'emendamento 3.0.1, elimina nella rubrica la parola «aggiuntivo», e ovunque ricorra nel testo dell'emendamento.

Sul testo così modificato esprimono parere favorevole sia il rappresentante del GOVERNO che il RELATORE.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 viene approvato.

Il senatore VEGAS ritira quindi l'emendamento 3.0.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, posto ai voti, tale articolo viene approvato.

Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo 5, il presidente GUERZONI pone in votazione il mantenimento del testo.

La Commissione respinge il mantenimento del testo.

Non essendo stati presentati emendamenti, viene posto ai voti e approvato l'articolo 6.

In sede di conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, preannunciano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori VEGAS, CASTELLANI Pierluigi, BONAVITA e ALBERTINI, il quale ultimo sottolinea il valore delle disposizioni approvate.

All'unanimità, si dà infine mandato al relatore Staniscia di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 1614, 2964 e 4285, come modificato dalla Commissione.

Il relatore STANISCIA auspica che, per abbreviare i tempi dell'*iter* parlamentare, possa essere concesso il trasferimento alla sede deliberante.

Il Sottosegretario SOLAROLI preannuncia l'orientamento favorevole del Governo sul trasferimento alla sede deliberante.

La seduta termina alle ore 15.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1614, 2964 E 4285**

«Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»

Art. 1.

(Recuperi di indebiti pagamenti)

1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebita non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

Art. 2.

(Elevazione del limite di reddito)

1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a lire 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 261)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 8 agosto 1991, n. 261, la parola : «sempre» è soppressa.

Art. 4.

(Ricorso gerarchico)

1. Alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione» sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, il secondo capoverso è soppresso.

2. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui al comma 1 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. Nei giudizi in materia pensionistica di guerra davanti alla Corte dei conti, nel caso in cui si ravvisino la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, la competente Sezione decide con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme. Le predette decisioni in forma semplificata sono assunte in camera di consiglio nel rispetto della completezza del contraddittorio e sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze. Nei giudizi di cui al presente articolo la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto, opponibile al collegio, del presidente della sezione o di un magistrato da lui delegato.

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino depositati da oltre dieci anni sono dichiarati perenti, salvo che le parti proponano istanza per la decisione entro 365 giorni dalla stessa data.

Art. 6.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a partire dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1614, 2964 e 4285**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Miglioramenti all'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra e all'assegno di maggiorazione spettante alle vedove e agli orfani dei caduti)*. – 1. La misura dell'assegno supplementare previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevata dal 1° gennaio 2000 al 53 per cento dell'assegno di super invalidità, contemplato dalla tabella "E" o riferito a detta tabella "E" di cui in vita ha usufruito il grande invalido.

2. L'importo in atto dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del citato Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, è aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2001 di lire 72.000 annue».

1.1

VEGAS, BONATESTA

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a lire 18.743.400 a decorrere dal 1° agosto 2000».

2.1

VEGAS, BONATESTA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 AGOSTINI, MONTAGNA, MUNDI, CASTELLANI Pierluigi, VEGAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La lettera *m*) dei "Criteri per l'applicazione delle Tabelle A B ed E" allegati al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 261, va applicata valutando in ogni caso nella classificazione complessiva del danno anatomico-funzionale, le infermità, anche se di eziologia diversa, che si sono instaurate successivamente sullo stesso organo o apparato già colpito da invalidità le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra».

3.2 AGOSTINI, MONTAGNA, MUNDI, CASTELLANI Pierluigi, VEGAS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assegno aggiuntivo della superinvalidità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2, e alla lettera "A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del citato Testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 all'assegno aggiuntivo di superinvalidità di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

3. All'assegno aggiuntivo di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

3.0.1

VEGAS, BONATESTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con decorrenza 1° gennaio 2000 ai grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), comma 2; e alla lettera "A-bis), numeri 1) e 2), della Tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposto un assegno aggiuntivo della superinvalidità, non reversibile, in sostituzione e di misura pari alla somma degli assegni di integrazione di cui al comma 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La misura dell'assegno aggiuntivo della superinvalidità di cui al precedente comma spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 è aumentata dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva ivi prevista. Analogamente la misura di detto assegno spettante ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 422 è aumentata dell'importo delle integrazioni ivi previste.

3. L'assegno aggiuntivo della superinvalidità previsto dal presente articolo usufruisce dell'adeguamento di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342».

3.0.2

VEGAS, AGOSTINI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

IL GOVERNO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

363^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

343^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RECCIA, non avendo potuto partecipare per concomitanti impegni istituzionali alla precedente seduta, prende preliminarmente la parola per rivolgere parole di benvenuto al sottosegretario Nocera.

SU UN INTERVENTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO AGRICOLO E SOCIALE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA BIELORUSSIA (PROGETTO HUMUS)

Il senatore PIATTI richiama l'attenzione della Commissione su un intervento di cooperazione internazionale in campo agricolo e sociale a favore delle popolazioni della Bielorussia (Regione di Gomjel') colpite dall'incidente nucleare di Cernobyl, denominato «Progetto HUMUS», proposto e realizzato a cura della organizzazione «Legambiente solidarietà» nel quadro di una campagna internazionale di solidarietà nota come Progetto Cernobyl. In particolare, segnala che il Progetto Humus, lanciato nel 1998, prevede interventi relativi al cosiddetto «rischio alimentare» a favore delle popolazioni che vivono nelle zone più contaminate nella regione di Gomjel', al fine di migliorarne la qualità della vita e in particolare realizzare la cosiddetta coltura fuori suolo (sotto serra e senza l'utilizzo di terreno contaminato). Nel segnalare inoltre che tale progetto, che prevede la realizzazione di tecniche innovative, potrà anche fungere da stimolo per ulteriori iniziative da realizzare su più larga scala, il sena-

tore Piatti sollecita un coinvolgimento, a livello politico, della Commissione, tenuto conto del grande rilievo che può essere attribuito a tale iniziativa di solidarietà, e comunica che una delegazione del Progetto Humus si recherà in Bielorussia alla fine del corrente mese di maggio per impostare la sperimentazione; al riguardo, si è anche auspicato che qualche componente della Commissione possa partecipare alla missione. Infine fa presente di avere trasmesso la documentazione relativa a tale Progetto (che mette anche a disposizione della Commissione) al Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio, nell'auspicio che, nell'ambito delle poste di bilancio previste nello stato di previsione del suo Dicastero, sia possibile individuare forme di sostegno concreto alla iniziativa. Informa di avere segnalato tale progetto anche alla Presidenza della Commissione speciale in materia di infanzia.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara di condividere il valore profondamente umanitario del progetto e auspica che, nella realizzazione di tale importante iniziativa, possano essere coinvolte anche strutture produttive di carattere privato, per esempio di tipo cooperativistico (ricordando che proprio nella provincia di Ragusa è da ricondurre l'inizio della stessa sericoltura).

Il senatore MINARDO, prendendo la parola a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara di condividere pienamente il progetto elaborato, anche alla luce di personali dirette esperienze, che lo hanno portato recentemente in Bielorussia nell'ambito di iniziative di concreta solidarietà verso quelle popolazioni; in tale occasione ha avuto contatti istituzionali con i responsabili dei Dicasteri Bielorussi interessati. Auspica pertanto che l'iniziativa possa concretamente realizzarsi quanto prima e conviene sul rilievo da attribuire a tali progetti umanitari.

Il senatore RECCIA osserva preliminarmente che l'obiettivo di solidarietà, che tale iniziativa intende perseguire, non può che essere condiviso e si dichiara d'accordo sul sostegno da assicurare al progetto. Ritiene peraltro che occorra verificare la possibilità di definire ulteriori iniziative che consentano di instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione diretta con le istituzioni parlamentari della Bielorussia, e sollecita quindi l'adozione di passi ufficiali in tal senso sia per il tramite del Dicastero degli affari esteri sia, per le materie di competenza della Commissione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il senatore BEDIN ritiene estremamente condivisibile e quanto mai opportuna la realizzazione di un progetto di solidarietà che investa anche il campo agricolo, oltre che i profili sociali e umanitari, ricordando che in tutte le regioni di Italia sono diffuse in modo capillare iniziative di solidarietà verso le popolazioni colpite.

Dal punto di vista istituzionale, nel ricordare che è attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento l'A.C. 6413 (già approvato,

dopo ampio dibattito, dal Senato), che affida un ruolo di grande rilievo nella cooperazione internazionale proprio alle organizzazioni non governative, ritiene opportuno che – ove la Commissione convenga in tal senso – si compiano passi formali per interessare in materia il Ministero degli affari esteri, sia ai fini del sostegno da prestare a tale specifica iniziativa, sia per l'approfondimento di ulteriori iniziative di collaborazione a livello istituzionale e parlamentare, instaurando anche un dialogo diretto con le istituzioni parlamentari bielorusse.

Il senatore Baldassare LAURIA condivide pienamente la sollecitazione del senatore Piatti e ricorda le numerosissime iniziative di solidarietà delle famiglie italiane nei confronti dei bambini bielorusi, che spesso sfociano in provvedimenti adottivi.

Il sottosegretario NOCERA, nel dichiararsi sin d'ora favorevole alla iniziativa segnalata dal senatore Piatti, prende atto della richiesta di un coinvolgimento, a livello istituzionale, del Dicastero e assicura un suo personale impegno per verificare la praticabilità di un sostegno concreto sul caso specifico e per mettere allo studio ulteriori iniziative in merito.

Il presidente SCIVOLETTO assicura il suo impegno, in qualità di Presidente della Commissione agricoltura, a trasmettere ai Ministri competenti della Repubblica Bielorussa l'orientamento unanime testè espresso dalla Commissione, che ha ritenuto – nel quadro di un auspicabile incremento dei contatti e dei rapporti di collaborazione con i Paesi dell'Europa Centro-orientale – pienamente meritevole di sostegno il Progetto Humus, segnalato dal senatore Piatti (cui rivolge parole di ringraziamento), e avverte che si farà interprete di tale orientamento, oltre che presso le competenti istituzioni parlamentari della Repubblica Bielorussa, anche presso il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro degli affari esteri, al fine di porre allo studio ulteriori iniziative di carattere istituzionale a favore delle popolazioni delle zone colpite.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4510) BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso, nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore PREDÀ, nel dichiarare di condividere l'iniziativa legislativa in esame ed il tenore della relazione svolta dal relatore Bedin, si sofferma sull'importanza dell'aspetto della prevenzione nei riguardi di un fenomeno che ha richiesto l'abbattimento di circa dieci milioni di capi, producendo danni economici assai rilevanti. Osserva che tale problema, che è stato affrontato dal senatore Baldassare Lauria nel suo intervento, viene trattato però da una legislazione non omogenea a livello europeo con evidenti ripercussioni sui flussi commerciali, e tale quindi da richiedere il varo di una normativa comunitaria uniforme; sottolinea altresì l'importanza della prevenzione tramite vaccinazione, cui è attribuibile la mancata o scarsa diffusione del *virus* in alcune regioni. Per tale comparto inoltre non sussiste una filiera organizzata, in quanto sono presenti solo strutture di secondo grado: ciononostante, si richiedono interventi a favore della filiera, laddove, per altri comparti (che presentano invece una organizzazione di questo genere) tali tipi di interventi non vengono previsti. Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla difficoltà di prevedere, per molti settori del comparto primario, degli interventi di carattere nazionale, stante l'esistenza di quello che è stato definito un «cono d'ombra» fra le competenze statali e le nuove competenze attribuite alle Regioni; peraltro, in assenza di un reale coordinamento delle azioni regionali e per effetto di una difficile praticabilità delle azioni di carattere nazionale, si finisce per invocare solo il ricorso al Fondo di solidarietà. Richiama infine la necessità di dare stabilità al reddito dei produttori agricoli (messo a rischio anche dai recenti fenomeni atmosferici ed epidemiologici), e sottopone al rappresentante del Governo l'esigenza di consentire la prosecuzione dell'*iter* del testo unificato sulla riforma del Fondo di solidarietà nazionale (A.S. 1572 e connessi), per il quale più volte è stato sollecitato l'interessamento dell'Esecutivo nelle sedi appropriate.

Il sottosegretario NOCERA, prendendo la parola su tale ultima questione, assicura l'impegno anche suo personale in relazione all'*iter* dell'A.S. 1572 e connessi in materia di Fondo di solidarietà, e fa presente che dovrebbe essere prossima la definizione dei problemi insorti in sede di Conferenza Stato-Regioni, tanto più in quanto, dopo l'ultima tornata elettorale, sono in corso di completamento le procedure di composizione delle nuove Giunte regionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 21 marzo scorso era stato fissato il nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti i quali, unitamente agli altri già presentati (pubblicati in allegato al resoconto dell'8 marzo), saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Nell'auspicare che sia possibile acquisire con la massima tempestività tutti i prescritti pareri, si augura che già nella seduta che presumibilmente verrà convocata per martedì 23 maggio, sia possibile concludere l'esame di tale urgente provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 4204, 4210, 4241 e 4329**

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di "Flavescenza dorata", situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti, a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

b) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;

c) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 42 milioni per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;

d) lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

e) lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro, dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

f) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 35 milioni per ettaro, dal ventiseiesimo al trentacinquesimo anno dell'impianto;

g) lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

h) lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 120 milioni per ettaro.».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di "Flavescenza dorata", situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti, a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, qualora sia accertata una riduzione della produzione lorda vendibile vitivinicola non inferiore al 10 per cento, contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

a) lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto e dal ventiseiesimo al trentaseiesimo anno;

b) lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto e dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

c) lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

d) lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

e) lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 120 milioni per ettaro.».

1.2

BEDIN, ROBOL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata al risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato "flavescenza dorata" e a parziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vitigni di ogni singola particella colturale, mentre per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.».

1.6

SARACCO, PREDA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni» con le parole: «di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 307».

1.3

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».

1.4MURINEDDU, *relatore*

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vitivinicole».

1.5

SARACCO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Ai fini del risarcimento dei danni subiti, si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo, sono concessi alle aziende interessate contributi fino a un limite complessivo di spesa di lire 20 miliardi per il biennio 2001-2002.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità e i parametri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-

stali, sentite le regioni interessate, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che il reimpianto avvenga nell'ambito territoriale della stessa zona nella quale il beneficiario disponga di altre particelle;
- b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma;
- c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano i conduttori del vigneto a qualunque titolo.

3. Il contributo può essere erogato unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

4. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.».

2.6

SARACCO, PREDA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con le seguenti:

- «a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;
- b) che siano presentate le fatture di acquisto delle barbatelle, le quali ultime devono essere certificate esenti da patologie;
- c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato».

2.1

MINARDO, BETTAMIO, BUCCI, PIANETTA

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) che siano presentate le fattura d'acquisto delle barbatelle (che devono essere garantite esenti da fitoplasma), dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, dovranno essere rendicontate attraverso l'emissione di autofatture».

2.2

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Sopprimere il comma 2.

2.3

BEDIN, ROBOL

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo dell'area interessata, è vietato cedere i diritti di reimpianto, per i primi quattro anni successivi all'estirpazione, al di fuori del territorio della zona DOC. Nel caso in cui, per motivi sanitari, accertati dai competenti organi regionali, non sia possibile effettuare il reimpianto di cui alla lettera a), comma 1, su nessuna particella colturale dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura del 50 per cento per gli impianti specializzati in colture DOC e IGT e del 30 per cento per i vigneti non specializzati».

2.4

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. La concessione del contributo è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, ed al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

4. I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendono reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro tre anni nella stessa area a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine».

2.5

BEDIN, ROBOL

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

SARACCO, PREDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle aziende agricole od associate, di cui all'articolo 1, si assegna un contributo di lire 3 milioni a ettaro per la durata di quattro anni dal momento dell'estirpazione quale mancato reddito del viticoltore. Tale contributo deve essere vincolato all'impegno da parte del viticoltore ad effettuare il reimpianto entro un anno dall'estirpazione».

3.0.1

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Il contributo è concesso anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui all'articolo 1.».

4.2

SARACCO, PREDA

Sopprimere le parole: «o il rimpiazzo».

4.1

BEDIN, ROBOL

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, quanto a lire 25 miliardi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – capitolo 8130, e quanto a lire 25 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato previa intesa con le regioni interessate.».

5.1

BEDIN, ROBOL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'onere conseguente all'applicazione delle disposizioni della presente legge valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.3

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica – 3.2.2.3 – Fondo di solidarietà nazionale – capitolo 8130. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanato previa intesa con le regioni interessate.».

5.2

BEDIN, ROBOL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4

SARACCO, PREDA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle cantine sociali, ai produttori vinificatori e ai vinificatori, questi ultimi con almeno il 50 per cento della "produzione globale", derivante da raccolta nelle zone colpite dalla malattia che utilizzavano uve provenienti da vigneti colpiti da flavescenza dorata, è corrisposto un contributo per quattro anni pari a lire 30.000 al quintale se il conferimento o la produzione risultano inferiori al 10 per cento rispetto alla media delle vendemmie 1997-1996-1995.».

5.0.1

PIANETTA, BETTAMIO, MINARDO, BUCCI

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

314^a Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato DE PICCOLI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4602) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GAMBINI illustra il contenuto del decreto-legge in titolo con le modificazioni che sono state approvate dalla Camera. Precisa che, al fine di garantire certezza alle tariffe assicurative della responsabilità civile auto, è stato mantenuto, con talune modifiche, il testo dell'articolo 2, mentre le disposizioni contenute negli altri articoli del decreto-legge sono state soppresse e riproposte dal Consiglio dei Ministri sotto forma di disegni di legge ordinari.

Ricorda che obiettivo del provvedimento di urgenza era quello di realizzare un contenimento delle spinte inflazionistiche registratesi negli ultimi mesi, soprattutto per effetto dell'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi e per l'andamento del cambio euro-dollaro. Occorre peraltro considerare che le ultime rilevazioni indicano una tensione inflazionistica decrescente ed anche una diminuzione del differenziale esistente tra il tasso di inflazione italiano e quello medio europeo.

Le disposizioni concernenti le tariffe assicurative, in particolare, mirano ad intervenire sulle cause strutturali che sono alla base del più elevato tasso di inflazione che si registra in Italia. In effetti, a seguito della liberalizzazione del settore avrebbe dovuto realizzarsi un decremento delle tariffe della responsabilità civile almeno a partire dal terzo anno di attua-

zione. È stato costante, invece, l'incremento delle stesse tariffe su livelli sempre nettamente superiori a quelli del tasso di inflazione annuo. Ciò è dipeso da una serie di cause su cui è necessario intervenire: vi è il problema di una più adeguata regolamentazione del cosiddetto danno biologico e vi è l'esigenza di realizzare le condizioni di una effettiva concorrenza nel settore. Il blocco degli aumenti tariffari per dodici mesi è quindi finalizzato a consentire tali interventi. Per tale ragione, esso non contrasta con le norme europee, avendo carattere temporaneo e non riguardando la struttura delle tariffe, ma solo gli incrementi di quelle relative alle formule contrattuali che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 2 riguardano, peraltro, anche la disciplina delle tariffe *bonus-malus* con franchigia e le competenze dell'ISVAP in materia di vigilanza sul rispetto della nuova disciplina con l'indicazione delle eventuali sanzioni. Viene istituita inoltre, presso l'ISVAP, una banca dati dei sinistri.

Il sottosegretario DE PICCOLI dichiara di concordare con le valutazioni del relatore e si riserva di intervenire in sede di replica sulle osservazioni che dovessero essere svolte nel corso della discussione.

Il presidente CAPONI propone di rinviare il seguito dell'esame e di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 13 di martedì 23 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

452^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MORESE risponde all'interrogazione 3-02961 dei senatori Staniscia, Pizzinato e Larizza, concernente le tensioni registrate sul piano delle relazioni sindacali presso la Honda-Italia Industriale spa di Atesa, in provincia di Chieti, facendo presente come la situazione ivi esistente sia da tempo all'attenzione dell'Amministrazione del lavoro, essendo stata oggetto di interrogazioni a seguito delle quali sono state disposte diverse verifiche ispettive.

Da ultimo, al fine di avere un resoconto il più possibile oggettivo, è stato costituito un nucleo ispettivo formato da tre ispettori provenienti da sedi diverse da quella di ubicazione dell'azienda, che ha effettuato delle verifiche le cui risultanze passa ad illustrare.

Dalle informazioni assunte ascoltando, separatamente le RSU della FIM-CISL, della UILM-UIL e della FIOM-CGIL e le organizzazioni sindacali territoriali del settore metalmeccanico, è emerso uno stato di profondo contrasto tra le varie organizzazioni sindacali; per altro verso, i riscontri effettuati hanno, in parte, confermato quanto denunciato nell'interrogazione.

In particolare, con riferimento al licenziamento del delegato sindacale, è stato accertato che è stato adottato, nei confronti dello stesso, un provvedimento cautelare di sospensione del lavoro, con lettera di contestazione disciplinare, per minacce ed offese rivolte ad un dirigente.

La FIOM provinciale, agendo in nome e per conto del lavoratore, ha contestato le accuse negando ogni addebito. L'azienda, non ritenendo idonee le giustificazioni, ne ha disposto il licenziamento con decorrenza 1° aprile 1999. Successivamente il lavoratore, in sede di Commissione provinciale di conciliazione, ha rinunciato all'impugnazione del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro.

I delegati RSU ed i lavoratori interrogati hanno inoltre escluso che i dirigenti aziendali siano venuti a conoscenza dei verbali degli ispettori del lavoro, come paventato nell'interrogazione. È stato, altresì, ipotizzato che qualche lavoratore abbia, di fatto, informato direttamente la dirigenza del contenuto della propria deposizione. Non sono stati inoltre segnalati casi di lavoratori spostati in seguito alle dichiarazioni rese agli ispettori.

Sette lavoratori hanno dichiarato di aver subito pressioni da parte dei dirigenti aziendali per votare candidati delle liste della FIM e della UILM.

Relativamente alle pressioni esercitate sugli iscritti FIOM a disdire il tesseramento, solo quattro lavoratori hanno confermato l'assunto (peraltro due dei quattro non per pressioni ricevute direttamente).

Con riferimento all'autorizzazione a svolgere ore di straordinario, sono state raccolte dichiarazioni di sette lavoratori che hanno confermato le discriminazioni operate dall'azienda. Infatti, dai tabulati del lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 1999, è emerso che i lavoratori iscritti alla CGIL hanno effettuato un monte mensile di straordinario inferiore rispetto a quello effettuato dagli iscritti alle altre sigle sindacali.

Inoltre, dai riscontri effettuati è emerso che nell'azienda è stata operata una massiccia mobilità interna, non documentata da informazioni scritte alle RSU – il responsabile del personale dell'azienda ha, con dichiarazione sottoscritta, rappresentato che le informazioni venivano trasmesse verbalmente e mai per iscritto – e non sempre motivata.

Sono stati segnalati solo due casi di licenziamento di dipendenti di aziende dell'indotto Honda. Il primo è risultato infondato, mentre nel secondo caso l'interessato ha affermato di essersi dimesso, dopo quattro anni, a causa delle continue contestazioni che l'azienda gli muoveva al fine di costringerlo alle dimissioni.

Infine, dalle dichiarazioni raccolte non sono emersi elementi tali da ipotizzare a carico dei dirigenti aziendali violazioni penalmente rilevanti, atteso che anche per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale è richiesta, quale condizione di procedibilità, la querela della persona nei cui confronti sono state esercitate le pressioni.

In ordine all'opportunità di attivare il locale rappresentante del Governo, così come prospettato dagli interroganti, la Direzione Provinciale ha provveduto ad informare il Prefetto, il quale si è riservato di far conoscere le proprie determinazioni.

Al riguardo, assicura all'interrogante che la vicenda è ancora all'attenzione del Ministero, e si è in attesa degli ulteriori sviluppi.

Il senatore STANISCIÀ si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come, alla stregua degli

accertamenti effettuati, sia risultato sostanzialmente confermato il quadro denunciato nell'interrogazione. Manifesta comunque perplessità in ordine all'asserita mancanza di profili di responsabilità penale a carico dei dirigenti aziendali della Honda, in mancanza di querela da parte dei lavoratori interessati, i quali sono comprensibilmente riluttanti ad assumere un'iniziativa potenzialmente pregiudizievole per la stabilità del posto di lavoro. Ritiene inoltre scarsamente verosimile l'ipotesi, riportata dal Sottosegretario nella sua risposta, per la quale potrebbero essere stati gli stessi lavoratori ad informare la dirigenza aziendale del contenuto della deposizione da essi effettuata agli ispettori del lavoro.

In conclusione, auspica che il Governo dia attuazione all'impegno assunto a seguire la vicenda nei suoi prossimi sviluppi.

Il sottosegretario MORESE risponde quindi all'interrogazione 3-03324 del senatore Mulas, concernente la situazione occupazionale determinatasi presso lo stabilimento Enichem di Ottana, in provincia di Nuoro.

Al riguardo, fa presente che lo scorso 27 gennaio si è tenuta presso la Direzione del lavoro di Nuoro una consultazione sindacale per l'esame della procedura di mobilità avviata dall'Enichem spa, unità produttiva di Ottana, in vista della imminente scadenza della Cigs, prevista per il 5 febbraio.

Le parti, in quella sede, hanno concordato la sospensione della procedura di mobilità e il ricorso alla proroga della Cigs, sulla base dell'articolo 62, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Tale norma prevede che venga prorogato fino al 31 dicembre 2000 il trattamento di Cigs concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale in favore dei dipendenti occupati in unità produttive interessate da contratti d'area, requisiti che ricorrono, appunto, nell'unità di Ottana.

Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, fa presente che è divenuto operativo il contratto d'area per la Sardegna centrale, che dovrebbe favorire la rioccupazione nelle nuove iniziative industriali di personale Enichem in cassa integrazione. Attualmente risulterebbero finanziate circa 30 nuove iniziative, il cui avviamento non è previsto prima del prossimo anno.

Il senatore MULAS si dichiara parzialmente soddisfatto, sottolineando la necessità di acquisire un quadro più completo ed affidabile delle prospettive occupazionali correlate al contratto d'area per la Sardegna centrale al quale si è riferito il Sottosegretario. Ciò, anche alla luce delle esperienze negative del passato, che hanno visto a più riprese gruppi industriali disattendere totalmente gli impegni assunti in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali dopo aver beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(4068) SMURAGLIA. – *Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 28 marzo 2000.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che, in accoglimento di una richiesta rivoltagli dai senatori del Gruppo di Forza Italia, impossibilitati a prendere parte alla seduta odierna per concomitanti e improrogabili impegni politici, l'esame del provvedimento in titolo proseguirà limitatamente all'illustrazione di alcuni emendamenti sottoscritti dal relatore, senatore Duva, senza procedere ad alcuna votazione.

Il senatore DUVA, relatore, ricorda che già nella seduta del 23 marzo 2000 egli aveva accennato alla opportunità di presentare emendamenti specificamente intesi a superare i rilievi espressi nel parere della Commissione programmazione economica, bilancio. Tali emendamenti sono stati presentati ed illustrati, insieme a tutti gli altri, nella successiva seduta del 28 marzo. Si era, tuttavia, reso necessario un ulteriore approfondimento riguardo al parere contrario espresso sull'articolo 17 del provvedimento in titolo, approfondimento che ha portato, successivamente alla predetta seduta, alla predisposizione dell'emendamento 17.5, che riformula la disciplina relativa all'istituzione di un registro dei medici competenti.

Un ulteriore elemento di riflessione è poi sorto, anche in conseguenza di segnalazioni provenienti dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativamente all'esigenza di coordinare il testo con i più recenti sviluppi della normativa in materia di autonomia universitaria e di ordinamenti didattici, e di tenere conto della opportunità che il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica concorra alla determinazione degli atti di normazione secondaria riguardanti la definizione dei titoli di studio afferenti ai singoli profili professionali, previsti agli articoli 2, 6, 10 e 15 del disegno di legge all'esame. A tali esigenze rispondono tutti gli emendamenti riferiti ai predetti articoli, che il relatore ritiene così di avere illustrato.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Rinvio del seguito dell'esame)

In considerazione della impossibilità dei senatori del Gruppo di Forza Italia a prendere parte alla seduta odierna, il PRESIDENTE, interpellato in tal senso anche dal senatore MULAS, propone alla Commissione di rinviare ad altra seduta il seguito dell'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, avviata e sospesa nella seduta del 4 aprile 2000.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4068

Art. 2.

Al comma 2, nell'alea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.23

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «diplomi universitari o di laurea» con le altre: «titoli di studio universitari».

2.24

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «diplomi universitari e di laurea, i corsi di specializzazione e» con le altre: «titoli di studio universitari e i corsi di».

2.25

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono definiti i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di laurea e i corsi di specializzazione» con le seguenti: «sono individuati

i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico e i titoli di studio universitari».

6.9

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

10.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono definiti i diplomi universitari, i corsi di laurea, le specializzazioni post laurea o i dottorati di ricerca» con le seguenti: «sono individuati i titoli di studio universitari nonché i corsi di formazione specifica nelle materie di cui all'allegato B».

10.7

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «ciascuno dei quali della durata di un semestre,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contenuti e la durata dei tirocini sono definiti con il decreto di cui al comma 1».

10.8

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «dei corsi di specializzazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 10 e all'allegato C) della presente legge» con le seguenti: «della relativa formazione».

15.2

IL RELATORE

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17.

(Registro dei medici competenti)

1. Ogni regione può istituire un registro dei medici competenti, nel quale sono iscritti, a domanda, tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività. Dell'istituzione del registro viene data comunicazione al Dipartimento per la prevenzione del Ministero della sanità.

2. Qualora il registro di cui al comma 1 risulti istituito in almeno cinque regioni, il Ministro della sanità provvede ad istituire presso il Dipartimento per la prevenzione un registro generale, comprensivo di tutti i registri regionali, stabilendo, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di accesso da parte del pubblico alle informazioni contenute nel registro generale, nonché i criteri per assicurare la completezza e l'uniformità delle registrazioni. Il registro è comunque istituito nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui al presente comma.

3. L'istituzione del registro di cui al comma 2 rientra tra le iniziative riguardanti le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, comunque nel limite massimo di lire 500 milioni annui, si fa fronte mediante l'utilizzazione di una parte della quota dell'1 per cento del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992».

17.5

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

411^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Il senatore COLLA, su invito del Presidente, dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il presidente GIOVANELLI aggiunge la firma e dà per illustrati gli emendamenti 3.2, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12 e 3.14; invita poi al ritiro degli emendamenti 3.4 e 3.22.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 e 3.13; ritira poi l'emendamento 3.4.

I senatori VELTRI e RESCAGLIO ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.23 e 3.24.

Il senatore BORTOLOTTO illustra l'emendamento 3.15.

Il senatore MANFREDI accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.22, in base al coordinamento cui si è impegnato il Presidente. Interviene poi sul nuovo testo dell'emendamento 3.17 del relatore, lamentando che la graduazione ivi prevista insista su valori numerici reali, laddove l'obiettivo di qualità sarebbe più utilmente conseguito sotto forma di indirizzo agli operatori; infatti, i valori numerici reali sono soltanto i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, mentre questi ultimi sarebbero difficilmente distinguibili dagli obiettivi di qualità se si insistesse per una loro definizione numerica. Non convince neppure la tautologia contenuta nella lettera c) dell'emendamento 3.17 (nuovo testo), riferita alle parole «determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili».

Il relatore GIOVANELLI, dopo aver difeso la protezione articolata garantita dall'emendamento 3.17 (nuovo testo) (che distingue tra tutela sanitaria, tutela ambientale precauzionale ed obiettivi di qualità industriali, che sarebbero privi di reale efficacia senza una determinazione come valore numerico), esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 3.

Il sottosegretario CALZOLAIO concorda con il relatore, difendendo la natura numerica dei limiti, valori ed obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3; la logica degli obiettivi di qualità rientra nell'incentivazione di miglioramenti tecnologici tesi alla minimizzazione degli effetti, per chiarire la quale auspica un'ulteriore riformulazione dell'emendamento del relatore. Invita poi al ritiro di tutti gli altri emendamenti, giudicandoli meglio collocabili altrove ovvero riferiti ad interventi da assumersi in diversa sede istituzionale (come il negoziato internazionale in corso con gli Stati esteri).

Il senatore MANFREDI, ribadita la convinzione che al cittadino lettore del testo non apparirà evidente la natura politica delle prime tre definizioni dell'articolo 3, riformula comunque l'emendamento 3.16 in un nuovo testo, che antepone la definizione di esposizione.

Con il parere favorevole di Relatore e Governo, l'emendamento 3.16 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI riformula l'emendamento 3.17 in un secondo nuovo testo, con il quale non concorda il senatore MANFREDI: questi preannuncia voto contrario, giudicandolo pleonastico (meglio sarebbe far riferimento ad un complesso di provvedimenti, per gli obiettivi di qualità) e contraddittorio, in particolare per il riferimento alle migliori tecnologie disponibili, che cristallizza una nozione suscettibile di evoluzione nel tempo. Invita poi il Relatore ad uniformare le nozioni di «immissione» ed «emissione», che nel testo appaiono non ben coordinate.

Il senatore VELTRI, nell'annunciare voto favorevole, auspica una migliore formulazione dell'emendamento 3.17 (secondo nuovo testo), in quanto il valore esprime una situazione come la minimizzazione degli effetti, più che consentirla.

Il senatore BORTOLOTTO annuncia voto favorevole, dichiarando che la nuova formulazione supera le lacune della precedente versione, che ignorava gli effetti probabilistici a lungo termine attestati dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Istituto per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro. Anche la definizione di obiettivi di qualità consente un'interpretazione conforme con la protezione sanitaria, grazie al rinvio al decreto n. 203 del 1988.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento 3.17 (secondo nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.18, 3.19, 3.1, 3.20 e 3.21.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 3.2 e 3.3. di contenuto identico.

Il senatore MAGGI ritira l'emendamento 3.5, riservandosi la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno; ritira altresì gli emendamenti 3.7, 3.9, 3.11 e 3.13.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 3.6, 3.8, 3.10, 3.12 e 3.14.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 3.15, riservandosi di riformularlo in riferimento ad altro articolo.

La Commissione approva infine l'articolo 3, nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,45.

412^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Ortolani, ordinario di geologia all'università Federico II di Napoli, ed i rappresentanti dei Comitati riuniti per Sarno Antonio Orza, Alfonso Esposito, Ciro Robustelli, Ferdinando Devivo e Andrea Annunziata.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizioni del professor Ortolani e rappresentanti dei Comitati riuniti per Sarno

Il presidente GIOVANELLI dà conto che il coordinatore dei Comitati riuniti per Sarno, impossibilitato a presenziare ai lavori, ha delegato a tal fine i signori Antonio Orza, Alfonso Esposito, Ciro Robustelli, Ferdinando Devivo e Andrea Annunziata. Non facendosi osservazioni, si procede pertanto all'audizione.

Il signor ORZA, ricordata la genesi dei Comitati riuniti per Sarno, ne descrive l'intento sollecitatorio nei confronti delle istituzioni locali e nazionali, per risolvere le esigenze della collettività sorte dagli eventi franosi. Tra i molti problemi irrisolti, emerge l'incompletezza dei lavori di somma urgenza previsti dal decreto-legge n. 180 del 1998; solo la canalizzazione delle acque ruscellanti è stata parzialmente intrapresa, mentre le gare d'appalto sull'ospedale di Sarno sono lungi dall'esser state completate. Neppure gli interventi per le strade interpoderali, per il cimitero e per la via di fuga a San Vito – Sant'Eramo sono stati effettuati, come non è stato posto rimedio all'interruzione della strada tra Sarno, Siano e

Bracigliano; quanto al crollo demografico registratosi ad Episcopio, esso riflette questioni economico-sociali di crescente gravità, delle quali è stato reso edotto il nuovo commissario di Governo Bassolino (che peraltro ha promesso l'installazione di un ufficio regionale informativo in paese). Si tratta di una cittadinanza la cui richiesta principale è quella della trasparenza amministrativa nelle opere di ricostruzione: un'esigenza condivisa anche dalla procura della Repubblica, che con le recenti inchieste giudiziarie (su aziende che controllano i lavori mediante il fenomeno del «nolo a freddo» e la fornitura di calcestruzzo) dimostra attenzione anche nei confronti dei fenomeni camorristici d'importazione.

Il signor DEVIVO invita a considerare il caso di Sarno un laboratorio sulle cause e sulle possibili soluzioni al problema del dissesto idrogeologico; finora invece non sono stati riscontrati nell'azione pubblica elementi soddisfacenti.

Il professor ORTOLANI, lamentata la lacuna di un sistema d'allarme (che si protrae a due anni dai fenomeni franosi di Sarno), giudica imprevedibili le dimensioni della catastrofe del 5 maggio 1998: esse consiglierebbero una maggiore apertura della comunità scientifica a contributi internazionali, stante l'inadeguatezza conoscitiva dimostrata finora (cui non si sottrae neppure la struttura scientifica installata a seguito della calamità). Il fenomeno delle colate rapide di fango va analizzato con l'osservazione preliminare dell'altezza della colata, per risalire ai punti d'innescio (che spesso coincidono con il taglio operato sul versante montuoso per farvi correre una strada o una mulattiera); la velocità del fango in caduta (dai 60 ai 100 chilometri all'ora) apportava notevoli quantità di sedimenti nell'area pedemontana, abbattendosi entro il raggio di un chilometro dopo l'espansione. Ancora più lunghi sono stati i percorsi fangosi quando si sono incanalati nei valloni pedemontani, ma ciò conferma la necessità di installare opere passive che canalizzino le colate controllandole ed indirizzandole lontano dall'ambiente antropizzato: al contrario, la messa in sicurezza in versanti inclinati fino a 60 gradi è impossibile, non essendo pensabile neppure lavorarci con mezzi il cui stesso arrivo produrrebbe sulla dorsale un rischio di frana.

Il signor ORZA aggiunge elementi conoscitivi sui reperti archeologici che esistono nell'area, nonché sull'effetto peggiorativo dovuto all'esistenza di cave e di discariche. Conferma poi la lamentela del signor ESPOSITO, secondo cui in luogo del promesso centro polifunzionale di protezione civile (che doveva contenere un presidio dei vigili del fuoco ed un eliporto) si va prospettando a Sarno l'allestimento di un campo di *roulottes*.

Il senatore MAGGI nella descrizione degli eventi ravvisa una preoccupante assenza del sistema di protezione civile facente capo al Dipartimento ovvero all'istituenda Agenzia; eppure, gli interventi di cui si ap-

prende – erronei nella progettazione ed inefficaci nella realizzazione – sono la riprova della necessità di maggiori dettagli conoscitivi su come è stata gestita la ricostruzione. Ci si sarebbe attesi in proposito dal relatore una proposta di documento conclusivo estremamente illuminante sul punto, anche alla luce delle gravi denunce di ordine penale prospettate più volte nelle audizioni; la stessa delegazione che ha svolto un sopralluogo nelle aree colpite da catastrofi dovrebbe il prima possibile relazionare alla Commissione.

Dopo che i signori ANNUNZIATA ed ESPOSITO hanno enunciato la gravità dei problemi rappresentati dall'assenza rispettivamente di vie di fuga e di assistenza medica, il Presidente dichiara conclusa l'audizione. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324 e 652, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base, volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA illustra brevemente l'emendamento 3.0.1 e, accogliendo il suggerimento rivoltagli dal sottosegretario CALZOLAIO, lo ri-

tira riservandosi di riformularlo come emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo un successivo articolo del provvedimento.

L'emendamento 3.0.2 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LASAGNA riformula l'emendamento 4.42 in un nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo 4, che illustra brevemente. Ritira quindi gli emendamenti 4.43, 4.44, 4.45, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.54, 4.57, 4.55, 4.58, 4.60, 4.64, 4.65, 4.68 e 4.69.

Il presidente GIOVANELLI illustra gli emendamenti 4.71 e 4.53, il secondo dei quali potrebbe essere eventualmente riformulato in modo da tener conto dei contenuti delle proposte emendative degli altri senatori. Illustra quindi gli emendamenti 4.66 e 4.67. Rispondendo ad un'osservazione del senatore VELTRI – il quale rileva che sarebbe forse opportuno prevedere interventi dello Stato nel caso in cui le regioni omettesse di adeguare le proprie leggi ai valori fissati sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del testo in esame – il Presidente sottolinea come, nell'emendamento 4.53, la questione dei rapporti tra Stato e regioni sia stata affrontata prevedendo l'intesa – in sede di adozione dei decreti con i quali vengono fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità – con la Conferenza unificata. D'altra parte, se da un lato le materie dell'ambiente e della sanità non sono ricomprese tra quelle di cui all'articolo 117 della Costituzione, dall'altro le regioni hanno sempre la possibilità – sancita dalla Corte costituzionale – di incidere sui limiti in questione mediante la normativa urbanistica.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 4.5, 4.8, 4.9, 4.11, 4.31, 4.32, 4.33 e 4.35 e coglie l'occasione per manifestare vive perplessità per quanto attiene agli emendamenti 4.66 e 4.67 del relatore, che appaiono poco rispettosi della sfera di competenza demandata alle regioni e recentemente riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale.

Il senatore SPECCHIA illustra brevemente gli emendamenti 4.2, 4.13, 4.15, 4.21, 4.26, 4.27 e 4.36 ed aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.31, 4.32 e 4.33.

Il presidente GIOVANELLI fa propri gli emendamenti 4.29 e 4.70 che riformula in un nuovo testo. Avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 3.**

Sostituire, l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: é la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limiti di esposizione: sono i valori di riferimento minimo e massimo entro i quali dovranno mantenersi le immissioni relative al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

c) valore di attenzione: é il valore massimo di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

d) obiettivo di qualità: é il complesso di obiettivi riguardanti il miglioramento delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione umana;

e) elettrodoto: é l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piú trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data stazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

g) impianto fisso per telefonia mobile: é la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

h) impianto fisso per radiodiffusione: é la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica».

Al comma 1, anteporre la lettera e) alla lettera a).

3.16 (Nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per i fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecnologie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della protezione della salute, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Tale valore costituisce misura di cautela anche ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, da fissarsi con valutazione del rapporto costo-benefici, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

c) obiettivo di qualità è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso delle tecno-

logie e dei metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione progressiva dell'intensità e degli effetti, secondo le migliori tecnologie come definite dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);».

3.17 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «come» fino alla fine con le seguenti: «come ulteriore valore cautelativo di immissione, unicamente ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine con particolare riferimento ai luoghi pubblici adibiti a permanenze prolungate o ad aree ad alta densità abitativa e che deve essere rispettato nei tempi e con le modalità stabilite dai piani di risanamento di cui agli articoli 4, 8 e 10 della presente legge».

3.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «immissione» con la seguente: «emissione».

3.19

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «prolungate» con le seguenti: «di qualsiasi durata».

3.1

COLLA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) obiettivo di qualità: è l'insieme delle tecnologie e modalità realizzative degli impianti volte a minimizzare, nel medio e lungo periodo, l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e a realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge e dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine».

3.20

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «è il» fino a: «disponibili» con le seguenti: «è il risultato degli interventi realizzabili nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili.».

3.21

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.2

SERENA

Sopprimere il comma 1, lettera g).

3.3

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

*«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;*

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.4

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

*«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;*

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegata da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.22

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.23

VELTRI

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«l-bis) apparecchiature di uso domestico: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per svolgere attività attinenti alla vita domestica e/o per migliorare il *comfort*;

l-ter) Apparecchiature di uso individuale: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica, che è impiegato da un singolo utente e che lo accompagna nell'arco della giornata od in parte di essa;

l-quater) Apparecchiature di uso lavorativo: Qualsiasi apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per lo svolgimento di attività commerciali e/o produttive».

3.24

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.5

BONATESTA, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) Gestori: tutti coloro che operano e prestano il loro servizio sul e all'interno del territorio italiano, includendo nel settore elettrico o delle telecomunicazioni coloro che gestiscono impianti o centrali che emettono radiazioni di natura elettromagnetica nelle province autonome, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e nei relativi territori distaccati quali Vicariato, conventi, scuole, ospedali, ricoveri, cattedrali, chiese, stazioni radio (in riferimento alla stazione della Radio Vaticana di Roma), eccetera. La ragione oggettiva dell'inclusione di tali soggetti deriva dal fatto che le emissioni di radiazioni non ionizzanti, prodotte all'interno dei loro territori di pertinenza, risultano dannose ed inquinanti anche per il territorio italiano limitrofo, includendo quindi la stessa popolazione residente».

3.6

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-ter) Installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.7

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-ter) Installatore: l'impresa pubblica o privata che materialmente installa una struttura elettrica o per telecomunicazioni. L'impresa deve avere la certificazione professionale rilasciata dall'organo competente in materia e rilasciare un documento che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'impianto installato con il certificato di collaudo della stessa».

3.8

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».

3.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quater) Appalto per installazione: deve essere bandito dall'ente gestore pubblico e privato, unitamente all'annessa produzione di documenti necessari a tale fine inerenti le procedure per l'installazione».

3.10

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-quinquies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.11

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-sexies) Sovrapposizione degli effetti: rappresentano la somma algebrico-matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettrica o elettromagnetica».

3.12

SERENA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-sexies) Altre grandezze fisiche:

- 1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m^2);
- 2) L'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);
- 3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«l-sexies) Altre grandezze fisiche:

- 1) La densità di corrente: si esprime in ampère al metro quadrato (A/m^2);
- 2) L'assorbimento specifico: è espresso in Joule al chilogrammo (J/kg);

3) Il tasso di assorbimento specifico: è espresso in Watt al chilogrammo (W/kg)».

3.14

SERENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di progettazione degli elettrodotti, dei ripetitori radiotelevisivi e per telefonia cellulare, al fine di calcolare i livelli di esposizione della popolazione ed evitare fenomeni di sovrapposizione, si deve tener conto dei campi elettrici e magnetici eventualmente già preesistenti».

3.15

BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare

dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge».

3.0.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità)

1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi

operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge».

3.0.2

SERENA

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine.

4.42

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti massimi e minimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della presente legge, degli obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecniche

disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti e gli impianti di radiodiffusione; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione e i valori di attenzione le tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, previa valutazione dei costi e dei benefici attesi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando, per i lavoratori e le lavoratrici, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, e della Conferenza unificata Stato-Regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 10.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*».

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità».

4.71

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «alla determinazione» inserire le seguenti: «, entro i limiti massimi di cui agli articoli 4-bis e 4-ter,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da bassa frequenza) – 1. I limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica a bassa frequenza per le lavoratrici ed i lavoratori del settore elettrico e derivati è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

2. I limiti massimi di esposizione per la popolazione per periodi di esposizione superiori a 4 ore al giorno è fissato a 0,2 micro T e 500 V/m.

3. Per periodi inferiori a quelli stabiliti dal comma 2 i valori massimi sono fissati in 1 micro T e 1000 V/m.

4. La fascia di rispetto dalle sorgenti di campi elettrici e magnetici in bassa frequenza è fissato in almeno 300 metri.

Art. 4-ter. - (Limiti massimi di esposizione all'inquinamento elettromagnetico da alta frequenza) – 1. Nel luogo di lavoro i valori di campo elettrico e di induzione magnetica, misurati su ogni singola postazione lavorativa, non devono superare complessivamente il limite di 0,007 micro T e 2 V/m.

2. I livelli massimi di esposizione ai campi elettrici e di induzione magnetica in alta frequenza non devono superare complessivamente un valore pari a 0,007 micro T e 2 V/m, in luoghi in cui si svolgono attività che comportano tempi di permanenza di persone per oltre 4 ore giornaliere.

3. Per i periodi di esposizione inferiori a quello di cui al comma 2, i valori massimi sono fissati rispettivamente in 0,07 micro T e 20 V/m.

4. Per le emittenti ed i ripetitori radiotelevisivi e per i ripetitori per telefonia cellulare è individuata una distanza di rispetto dai luoghi abitati pari ad almeno 1000 metri, per i ripetitori con potenza superiore a 350 watt, e almeno 50 metri, per i ripetitori con potenza inferiore».

4.1

CARCARINO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola «elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della presente legge».

4.43

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di valori di attenzione e».

4.44

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.2

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.3

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.46

VELTRI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lungo termine» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità».

4.72

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «ferme» sino alla fine.

4.47 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «al fine» fino alla fine.

4.48 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.5 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «tecnologie».

4.6 CARCARINO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'individuazione» con le seguenti: «alla determinazione».

4.49 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «alla realizzazione» fino a: «promuovere» con le seguenti: «alla definizione degli obiettivi di qualità relativi alla promozione e all'incentivazione di».

4.50 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «individuare».

4.7 COLLA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.8 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) alla definizione dei criteri e dei vincoli per i tracciati degli elettrodotti».

4.51 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera h), le parole da: «determinazione» a: «elettrodotti» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e delle aree di rispetto per gli impianti di cui all'articolo 2 comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «i parametri per la previsione di» con le seguenti: «l'ampiezza delle».

4.9 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fasce di rispetto per gli elettrodotti» inserire le seguenti: «tenendo conto del valore di attenzione pari a 0,5 microtesla e dell'obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla».

4.10 COLLA

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «elettrodotti» aggiungere le seguenti: «e gli impianti di radiodiffusione».

4.52 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «all'interno di tali fasce di rispetto» inserire le seguenti: «, comunque non inferiori a metri 60 per gli elettrodotti aventi tensione uguale o superiore a 150 kV e metri 150 per gli elettrodotti con tensione superiore a 380 kV,».

4.11 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

4.12

COLLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;
- b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;
- c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;
- d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendente-

mente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».

ALLEGATO B

Valori massimi di esposizione per la popolazione (tabella di riferimento)

Frequenza (mHz; GHz)	E (V/m)	H (A/m)	S (W/m ²)
Da 01 a 3 MHz	2	0,02	-
Da 3 a 3000 MHz	2	0,02	0,01
Da 3000 MHz a 300 GHz	2	0,10	0,2

Dove:

- «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
- «H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
- «S» rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

4.13

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La condizione necessaria per il rispetto dei livelli di riferimento, stabiliti nell'allegato B annesso alla presente legge, è valutata sull'esposizione della popolazione che non deve comportare il superamento dei limiti di base stabiliti per le seguenti grandezze fisiche:

- a) tempo di esposizione;

b) densità di corrente indotta dal campo elettromagnetico presente nell'aria o nel mezzo e negli ostacoli naturali o artificiali;

c) intensità del campo elettromagnetico generato da campi elettrici, o da bande di bassa ed alta frequenza;

d) controllo dell'assorbimento specifico qualora il fenomeno di radiazione non ionizzante, eccedente del 10 per cento i limiti imposti dalla presente legge, perduri per un tempo superiore alle due ore al giorno per la popolazione, e alle tre ore per gli operatori del settore.

2-bis. L'esposizione acuta, subacuta e cronica della popolazione agli agenti inquinanti di cui all'articolo 2 è vietata qualora ecceda i livelli di riferimento delle grandezze fisiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione del presente comma si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-ter. Le misurazioni delle grandezze di cui al comma 1 devono essere effettuate, secondo specifici *standard* internazionali riconosciuti, in condizioni di tensione e di corrente nominale massima delle linee elettriche (bassa potenza) e di massima potenza di esercizio degli impianti per telecomunicazioni (alta frequenza).

2-quater. Qualora coesistano più impianti in un determinato spazio, e la somma della sovrapposizione degli effetti risulti superiore ai livelli massimi di riferimento delle grandezze di cui al comma 1, in vicinanza di abitazioni, fabbriche, scuole ed edifici pubblici o privati, entro un tempo massimo di sei mesi la società che gestisce gli impianti deve procedere alla rimozione degli emettitori, degli elettrodotti che producono tali effetti nocivi sulla popolazione; in caso di inadempienza da parte della società si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.

2-quinquies. I valori del campo elettrico E, del campo magnetico H e delle densità di potenza S, come indicati nell'allegato B annesso alla presente legge, si intendono mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti.

2-sexies. Nel caso di edifici adibiti a permanenze superiori a due ore giornaliere non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 3 minuti:

a) numero 1 V/m per il valore efficace dell'intensità del campo elettrico, 3 milliA/m per il valore efficace dell'intensità del campo magnetico e, per frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, 3 milliWatt/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente;

b) per le frequenze relative alla produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz), il valore dell'intensità del campo magnetico, all'esterno delle zone di interdizione, da non superare è di 0.2 micro Tesla. I relativi impianti, sia interrati, sia in superficie, sia aerei, devono trovarsi a distanza da edifici e da luoghi comunque accessibili alla popolazione tale che sia rispettata la citata condizione di cautela per il valore di campo elettromagnetico.

2-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

2-octies. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro».

ALLEGATO B

Valori massimi di esposizione per la popolazione (tabella di riferimento)

Frequenza (mHz; GHz)	E (V/m)	H (A/m)	S (W/m ²)
Da 01 a 3 MHz	2	0,02	-
Da 3 a 3000 MHz	2	0,02	0,01
Da 3000 MHz a 300 GHz	2	0,10	0,2

Dove:

- «E» rappresenta il valore efficace di intensità di campo elettrico;
- «H» rappresenta il valore efficace di intensità di campo magnetico;
- «S» rappresenta la densità di potenza dell'onda piana equivalente».

4.14

SERENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati:

a) i limiti di esposizione:

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»:

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

b) i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h):

1) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza unificata.

2) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata».

4.53

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «I limiti» a: «di qualità», con le seguenti: «I limiti di esposizione e i valori di attenzione, con esclusione di quelli già fissati dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, gli obiettivi di qualità».

4.54

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «esposizione» a: «qualità», con le seguenti: «esposizione e i valori di attenzione».

4.57

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» inserire le seguenti: «nel rispetto dei limiti massimi e delle fasce di rispetto di cui agli articoli 4-bis e 4-ter».

4.18

CARCARINO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.15

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.16

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.17

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa valutazione dei costi e dei benefici attesi».

4.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «in considerazione anche dei costi e dei benefici attesi».

4.56

VELTRI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.19

COLLA

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità non possono comunque essere superiori, rispettivamente, a 100 microtesla, 0,5 microtesla e 0,2 microtesla».

4.20

COLLA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.58

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.21

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.22

MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.23

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.59

VELTRI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di concerto con il Ministro della sanità» sostituire la restante parte della lettera con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le Commissioni parlamentari competenti».

4.24

COLLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.25

COLLA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) rispettivamente per adulti e adolescenti inferiori a 12 anni, ferme restando per i lavoratori e la lavoratrici del settore, le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'ambiente, e sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti».

4.60

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.26

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria».

4.61

VELTRI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.27

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.28

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.62

VELTRI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell'ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e di concerto con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29

COLLA

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «con il Ministro dell'ambiente» sostituire la restante parte con le seguenti parole: «e d'intesa con la Conferenza unificata, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.29 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

4.30

COLLA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), si adottano i seguenti valori:

a) da 0 a 10 KHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 5000 volt/metro e per il campo magnetico 100 micro Tesla;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 10 V/m e per il campo magnetico 0,1 micro Tesla;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 1 V/m e per il campo magnetico 0,01 micro Tesla;

b) da 10 KHz a 300 GHz:

1) limiti di esposizione: per il campo elettrico 20 V/m e per il campo magnetico 50 milliAmpere/metro;

2) valori di attenzione: per il campo elettrico 0,2 V/m e per il campo magnetico 0,5 milliAmpere/metro;

3) obiettivi di qualità: per il campo elettrico 0,02 V/m e per il campo magnetico 0,05 mA/m.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995».

4.31 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli indicati nell'allegato A.

ALLEGATO A

Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da fonti artificiali nella fascia da 0 a 300 GHz

Frequenza	Limite di esposizione
50 Hz	0,2 Microtesla
da 10 KHz a 300 Ghz	0,5 V/m»

4.32 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2, gli obiettivi di qualità per l'esposizione dellapopolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono quelli riportati nell'allegato A».

ALLEGATO A

Obiettivi di qualità per l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Intervallo di frequenza (Hertz)	Intensità di campo magnetico (Volt/metro)	Induzione magnetica (micro Testa)	Campo magnetico (milliAmpere/m)	Densità di potenza (milliWatt/m)
50 Hz	25	0,1	non applicabile	non applicabile
3 MHz-300 GHz	0,5	non applicabile	1	0,7

4.33 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

4.34 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

4.35 BORTOLOTTO, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.36 MAGGI, SPECCHIA

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.37 MELUZZI, NAPOLI Roberto

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.38 RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

4.63

VELTRI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70

COLLA

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata,» conseguentemente, sopprimere le parole: «e della Conferenza unificata».

4.70 (Nuovo testo)

GIOVANELLI, COLLA

Al comma 3, sopprimere le parole: «del comitato di cui all'articolo 6 e».

4.64

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata», aggiungere le seguenti: «Stato-Regioni».

4.65

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.39

COLLA

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'emanazione dei decreti di cui al comma 2 i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ove definiti, sostituiscono quelli eventualmente difforni previsti dalle leggi regionali.».

4.66

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

COLLA

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000», con la seguente: «10.000».

4.68

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».

4.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla rubrica, sostituire la parola: «Funzioni», con la seguente: «Competenze».

4.69

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

208^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA COSAC DI LISBONA

Il presidente BEDIN, come preannunciato nella seduta di ieri, illustra il progetto di contributo sul tema della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le risposte ad un questionario sullo stesso argomento inviati al Parlamento portoghese in vista della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si svolgerà a Lisbona il prossimo 29 e 30 maggio. Tale iniziativa appare peraltro coerente con l'ordine del giorno della Conferenza che include un dibattito sul tema della Carta dei diritti fondamentali nonché uno spazio dedicato alla discussione, come previsto dal nuovo regolamento, in attuazione del Trattato di Amsterdam, di eventuali contributi da trasmettere alle istituzioni dell'Unione europea. Il Presidente comunica altresì di aver preso contatto con la XIV Commissione della Camera dei deputati in vista del possibile invio del suddetto progetto di contributo, a titolo di proposta congiunta dei rappresentanti dei due rami del Parlamento, a tutte le delegazioni della COSAC.

L'oratore invita altresì i componenti della Giunta a commentare il suddetto documento, elaborato sulla base della risoluzione approvata all'unanimità lo scorso 15 marzo, il quale – benché già trasmesso a nome dei tre componenti della delegazione della Giunta alla COSAC, il presidente Bedin ed i senatori Bettamio e Manzi – sarà suscettibile di integrazioni e modificazioni nel corso della Conferenza di Lisbona.

Il Presidente illustra altresì un progetto di preambolo della Carta dei diritti fondamentali inviato ieri alla Convenzione incaricata della redazione di tale documento da tre componenti italiani, il senatore Manzella, rappresentante del Senato, il professor Rodotà, rappresentante del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, e l'onorevole Paciotti, rappresentate del Parlamento europeo.

L'oratore ricorda infine che lo scorso 9 maggio si è svolto un incontro congiunto della XIV Commissione della Camera e della Giunta con una delegazione della Commissione affari europei del Parlamento finlandese, nel corso del quale è emersa una significativa distanza di posizioni fra i due paesi in merito alla Carta dei diritti fondamentali. Secondo l'Italia infatti – come si evince anche nella citata risoluzione dello scorso 15 marzo e come viene ribadito nel contributo inviato alla COSAC – la Carta dovrà divenire parte integrante dei Trattati fino a costituirne un eventuale elemento di natura costituzionale. Secondo il Parlamento finlandese, invece, essa dovrà essere considerata una dichiarazione solenne.

La senatrice SQUARCIALUPI condivide le risposte al questionario e l'impostazione del progetto di contributo inviati al Parlamento portoghese, in particolare per quanto attiene all'affermazione dell'esigenza di misure di coordinamento fra l'istituenda Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'oratore chiede altresì chiarimenti sui paragrafi concernenti il tema dell'indivisibilità dei diritti fondamentali, i riferimenti alla condizione dello straniero la questione della «giustiziabilità» della Carta e sul dispositivo finale del documento.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per il documento illustrato dal Presidente e per l'organizzazione della riunione con la delegazione finlandese.

Il senatore MANZI osserva una differenza di toni nel documento trasmesso a Lisbona fra una parte più prudente, che si limita a formulare degli auspici, ed il dispositivo finale, che appare più perentorio.

Esprimendo apprezzamento per l'intervento svolto ieri in Assemblea dalla senatrice Squarcialupi in replica al senatore Tabladini, l'oratore sottolinea infine l'esigenza di una più ampia informazione del Parlamento e dell'opinione pubblica sulle problematiche inerenti al funzionamento delle istituzioni europee ed internazionali.

Il senatore BETTAMIO ritiene che un maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica sul tema della Carta dei diritti fondamentali sarà possibile quando si passerà dalla trattazione dei problemi formali alla discussione del contenuto dei diritti da riconoscere ai cittadini.

Alla luce del documento sulla posizione italiana presentato dal Governo nell'ambito della Conferenza intergovernativa, il relatore rileva altresì un'incongruenza fra i ripetuti richiami all'esigenza di garantire degli strumenti di tutela dei diritti sanciti dalla Carta e l'assenza di proposte inerenti alle disposizioni sulla Corte di giustizia che affermino la competenza di tale organismo a pronunciarsi sui diritti fondamentali.

Il presidente BEDIN, in relazione alle osservazioni del senatore Manzi sul progetto di contributo inviato alla COSAC, precisa che in tale documento vengono formulati degli auspici, essenzialmente concernenti il contenuto dei diritti, rivolti alla Convenzione incaricata dell'elaborazione della Carta – che non costituisce un interlocutore della COSAC – e delle più formali raccomandazioni, inerenti ad aspetti istituzionali quali l'integrazione della Carta nei Trattati, rivolte al Consiglio dell'Unione, che in base al Trattato di Amsterdam può ricevere contributi della COSAC, più propriamente attinenti alla materia oggetto della Conferenza intergovernativa.

Dopo aver rilevato che fra le proposte più significative del documento trasmesso a Lisbona figura la richiesta di coinvolgere i Parlamenti dei paesi candidati nell'elaborazione della Carta, l'oratore evidenzia come la citata Convenzione costituisca una rivoluzione nel quadro istituzionale dell'Unione, poiché per la prima volta viene configurato un organismo cui partecipano su un piano di parità i rappresentanti dei Governi, del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

Ricordando che il concetto dell'indivisibilità dei diritti fondamentali costituisce l'oggetto di una specifica proposta del senatore Manzella, che ha dato un contributo pregnante nell'elaborazione della risoluzione della Giunta dello scorso 15 marzo, il Presidente concorda con la senatrice Squarcialupi sull'ambiguità del termine «giustiziabilità» ma osserva come esso sia ormai entrato nel linguaggio corrente per indicare l'esigenza di prevedere specifici strumenti che rendano giustizia dei diritti violati.

Replicando al senatore Bettamio l'oratore conviene che la questione delle competenze della Corte di giustizia potrebbe essere oggetto di un atto di indirizzo della Giunta al Governo a proposito della Conferenza intergovernativa.

Illustrando quindi l'ordine del giorno della COSAC di Lisbona l'oratore evidenzia fra gli altri argomenti in discussione i temi della Conferenza intergovernativa, dell'allargamento e dell'occupazione nonché quello delle relazioni tra parlamentari europei e nazionali. A tale proposito ricorda che nella precedente COSAC di Helsinki si è svolta un'animata discussione sulla facoltà del Parlamento europeo di partecipare alla votazione di documenti della COSAC che lo includano fra i destinatari. Tale discussione, che ha rischiato di pregiudicare l'adozione del nuovo regolamento, potrebbe essere ripresa in occasione della Conferenza di Lisbona. In merito ai rapporti con l'Assemblea di Strasburgo l'oratore comunica altresì di aver disposto l'invio per posta elettronica dei documenti approvati dalla Giunta ai deputati italiani al Parlamento europeo.

Il Presidente prende infine atto che non vi sono obiezioni sulla traduzione italiana del nuovo Regolamento della COSAC, che verrà pertanto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

IN SEDE CONSULTIVA

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9 Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo il quale riguarda gli ingredienti utilizzati nel latte impiegato per l'alimentazione degli animali. Tale provvedimento si rende necessario, anche in attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, per contrastare degli abusi che si sono verificati nell'uso di latte in polvere ricostituito, per lo più proveniente da altri Stati membri, illegalmente impiegato anche per prodotti lattieri ad uso umano. L'utilizzo di tale prodotto, peraltro, impedisce all'Italia di beneficiare dei contributi comunitari destinati al latte in polvere.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone pertanto l'utilizzo obbligatorio di traccianti nel latte e nei suoi derivati destinati ad usi zootecnici che, in base all'articolo 1, devono essere di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.

Considerando che il suddetto provvedimento è volto a tutelare la salute e la salvaguardia della sicurezza alimentare, oltre che ad assicurare una corretta applicazione del diritto comunitario, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN condivide la proposta del relatore rilevando come l'utilizzo illegale di latte in polvere rigenerato, oltre che costituire un abuso lesivo della sicurezza alimentare, contribuisca ad aggravare il problema delle quote latte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il dottor Paolo MORETTI, in rappresentanza del Consiglio nazionale dei ragionieri, il dottor Walter CAVRENGHI, Presidente del Sindacato nazionale ragionieri commercialisti, il dottor Luciano SAVINO, Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, accompagnato dal ragioniere Giovanni PIZZI e dal ragioniere Roberto DE DOMINICIS

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri, del Presidente del Sindacato nazionale ragionieri commercialisti e del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali

Il presidente De Luca, ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, ricorda in primo luogo che l'oggetto della procedura informativa in atto è riconducibile al compito istituzionale di verificare l'operatività della legislazione previdenziale e di valutare lo sviluppo del sistema pre-

videnziale nel quadro economico nazionale. La Commissione ha condotto una procedura informativa, nel 1997, sulla riforma pensionistica in vigore da appena un anno, e, successivamente, si è occupata della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del riordino degli enti pubblici di previdenza, argomenti che, tra gli altri, hanno poi costituito oggetto di Relazioni presentate al Parlamento. Precisato in tal modo il quadro di riferimento istituzionale e chiarito che l'esito della procedura non può essere fin d'ora anticipato, il Presidente osserva come i problemi oggetto di riflessione siano stati segnalati dalle stesse Casse e da studiosi, come il professor Castellino di cui la Commissione ha di recente pubblicato, in allegato al Resoconto del 4 maggio, un interessante studio. Si tratta dunque di dibattere problemi senza che ne siano già definite le soluzioni.

Il Presidente indica nella necessità di evitare le incursioni di leggi parziali e settoriali, aggressive dell'autonomia degli Enti, un obiettivo, peraltro già opportunamente evidenziato dalla Cassa forense e dalla Cassa dei dottori commercialisti allorchè hanno criticato la presentazione di provvedimenti specifici riferiti a quegli Enti.

Si pone – prosegue il Presidente – l'ipotesi di un coordinamento del doppio statuto che attualmente caratterizza l'universo degli enti previdenziali privatizzati, verificando se si possa pervenire ad una omogeneizzazione dei due regimi paralleli che prevedono il metodo contributivo, facoltativo per le Casse regolate dal decreto legislativo del 1994 ed obbligatorio per quelle costituite nel 1996 dopo la riforma pensionistica intervenuta con l'approvazione della legge n. 335 del 1995. Si prospetta altresì l'eventualità di valutare se le riserve, oggi commisurate a cinque annualità delle pensioni corrisposte nel 1994 rappresentino una garanzia di dimensioni quantitativamente adeguate al credito. Al riguardo occorre ricordare che le Casse hanno autonomamente provveduto a costituire riserve che superano abbondantemente l'importo stabilito per legge. Si può altresì immaginare di dotare le Casse di un migliore strumento previsionale con un bilancio tecnico che, nei limiti attuarialmente possibili, estenda il periodo temporale di riferimento. Sembra infine opportuna una riflessione sul trattamento tributario delle Casse, come peraltro è emerso nel corso della procedura informativa in atto.

Il Presidente sottolinea poi come non vi sia alcuna intenzione, né da parte della Commissione né da parte della Presidenza, di porre in discussione l'autonomia delle Casse che invece si vuole valorizzare. Non vi è alcuna volontà di espropriazione dei patrimoni delle Casse né, tanto meno, quella di far confluire le gestioni nella previdenza pubblica: i documenti della Commissione attestano tale indirizzo che non può dunque essere oggetto di interpretazioni del tutto infondate. La Commissione ha inteso altresì seguire il metodo della più ampia consultazione di tutti i soggetti interessati, non essendo sede di negoziato, ma di confronto di opinioni e di proposte. Chiarito infine che l'ordine degli interventi, anche esso oggetto di critica, è volto a consentire che il Presidente della Cassa, ascoltato a conclusione, assicuri quel contributo tecnico di sintesi che in-

teressa la Commissione, il Presidente, ribadito l'auspicio che il dialogo possa proseguire in un clima di serenità, dà la parola al rappresentante del Consiglio nazionale dei ragionieri.

Il dottore Moretti, nel porgere alla Commissione il saluto del Presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri da lui rappresentato, sostiene preliminarmente l'opportunità di non intervenire su ciò che funziona: le Casse privatizzate svolgono infatti un buon lavoro, gli iscritti sono soddisfatti delle gestioni avendo il passaggio dal pubblico al privato conseguito positivi risultati finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'articolo 38 della Costituzione. Apprezzato l'intento della Commissione di monitorare la situazione degli enti ai quali la vigente legislazione consente una autonoma gestione dell'attività, disponendo contemporaneamente una serie di controlli, il dottor Moretti ritiene che talune regole omogenee per tutti gli enti, ad esempio in tema di bilancio, possano agevolare la necessaria attività di controllo.

Se una qualche misura di armonizzazione fra gli enti privatizzati, oggi caratterizzati da un doppio statuto, appare opportuna, il dottor Moretti, dichiaratosi favorevole al metodo contributivo, dichiara altresì di ritenere che una norma che imponga un aumento delle riserve, in ipotesi commisurato a dieci annualità delle pensioni erogate, non costituisca una misura positiva perché vincolerebbe in modo eccessivo le gestioni. Ricordato poi che la Cassa dei ragionieri autonomamente procede, ogni anno, alla redazione di un bilancio tecnico, fa presente che un ripensamento in tema di trattamento tributario, volto ad agevolare la finalità pubblica degli enti previdenziali, sarebbe quanto mai auspicabile. Ribadisce in conclusione che la situazione degli enti previdenziali privatizzati va seguita con indirizzi di carattere generale, ma non deve essere oggetto di provvedimenti innovativi che potrebbero compromettere l'andamento positivo delle Casse.

Chiarito che la verifica della legislazione previdenziale è cosa diversa dall'esercizio del controllo sulle Casse che annualmente la Commissione svolge predisponendo relazioni in base ai documenti di bilancio forniti dagli enti e al modello unico di rilevazione, il presidente De Luca nota che la riflessione deve svilupparsi sulla legislazione vigente – i decreti legislativi del 1994 e del 1996 e le norme rintracciabili in diverse leggi finanziarie – allo scopo di semplificare la normativa – da dotare di particolare stabilità sulla falsariga delle leggi in tema di previdenza pubblica e di autonomie locali – dando spazio all'autonomia regolamentare degli enti che devono crescere sviluppando le loro specificità.

Precisato inoltre che il passaggio al metodo contributivo dovrebbe avvenire secondo il criterio pro quota, fa rilevare che le Casse hanno già provveduto ad adeguare le riserve e che dunque una modifica legislativa in tal senso avrebbe lo scopo di evitare che tale prassi virtuosa possa essere, in futuro, abbandonata.

Il dottor Cavrenghi dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni svolte dal dottor Moretti, esprime fiducia nella Cassa valutandone con soddisfazione i risultati conseguiti dopo la privatizzazione di cui il

sindacato è stato fautore. Rilevato che i meccanismi della rappresentanza garantiscono un adeguato controllo degli iscritti sulla gestione, sostiene che non si deve penalizzare ciò che funziona. Ringraziata la Commissione per aver offerto al sindacato la possibilità di esprimersi nella sede parlamentare, il dottor Cavrenghi si rimette alle risposte di carattere tecnico che potrà fornire il presidente Savino.

Il presidente De Luca, osservato che si interviene allo scopo di migliorare una situazione, dichiara che la scelta della privatizzazione è irreversibile e ricorda che la Commissione, in una Relazione, presentata al Parlamento, in tema di riordino degli Enti pubblici di previdenza ha indicato la necessità di procedere ad ulteriori privatizzazioni – si pensi all'ENPAF e allo SPORTASS – anche se, rammenta, sta scadendo l'esercizio della delega in materia prevista dal «collegato» alla legge finanziaria dello scorso anno che il documento della Commissione contribuì significativamente a formulare.

Interviene poi il dottor Savino che, ricordata la lunga esperienza maturata alla guida della Cassa, ripercorre le tappe legislative che hanno preceduto la privatizzazione avvenuta con il decreto legislativo n. 509 del 1994 che permette agli enti previdenziali privati una adeguata libertà di manovra, ferma restando la finalità fondamentale di assicurare le prestazioni agli iscritti. Auspicato che si possa giungere ad una legislazione ancora più liberale, fa tuttavia presente di aver sempre preferito lo schema di bilancio previsto dalla legge n. 696 che facilita il controllo, necessario, degli organi di vigilanza. Rilevato quindi che la serie di controlli, ai quali gli amministratori – che hanno responsabilità civile, penale e patrimoniale – sono sottoposti, è assai complessa e articolata, ritiene che non siano rinvenibili nel decreto legislativo n. 509 difetti ai quali porre rimedio. La Cassa dei ragionieri, nella sua autonomia, ha provveduto a dotarsi di riserve pari a dieci volte le prestazioni erogate e a venti volte la consistenza riferita al 1994. Inoltre, nel patrimonio immobiliare valutato a costo storico, sono comprese riserve occulte essendo quel valore ampiamente inferiore ai prezzi di mercato. Al riguardo evidenzia le difficoltà di natura tributaria che ostacolano le dismissioni immobiliari che pure l'Ente vorrebbe attuare, essendo particolarmente pesante l'incidenza fiscale sulle plusvalenze in caso di vendita. Dopo che il dottor Moretti ha fatto rilevare l'opportunità di una norma che regoli, in modo omogeneo tra le Casse, la valutazione in bilancio del patrimonio immobiliare, il dottor Savino prosegue ricordando che la Cassa annualmente procede alla predisposizione del bilancio attuariale. Espresso inoltre l'avviso che un bilancio quarantennale è eccessivo, mentre è congruo il periodo di quindici anni previsto dalla vigente legislazione, il dottor Savino, ricordato che, dopo l'approvazione della legge n. 335, sono state ridotte dalla Cassa le prestazioni ed elevate le aliquote retributive perché ciò corrispondeva ad una preoccupazione, certo impopolare, di attenta gestione, sostiene che i professionisti che amministrano le Casse assicurano, nel quadro legislativo attuale, un andamento soddisfacente degli Enti, finalizzato alla tutela esclusiva degli interessi degli iscritti.

Dopo che il Presidente ha invitato il dottor Savino a formulare proposte, con una memoria scritta, integrative di quanto emerso nell'odierna audizione particolarmente in tema di trattamento tributario delle plusvalenze, prende la parola la senatrice Siliquini.

Osservato in primo luogo come dalle audizioni odierne emerga un concetto univoco, espresso dalle personalità ascoltate, l'esigenza cioè di non toccare una buona legislazione che funziona e che ha consentito agli enti di conseguire positivi risultati, la senatrice Siliquini ribadisce che, ad avviso di Alleanza Nazionale, non si debbano apportare modifiche legislative che pure si vorrebbero adottare con le migliori intenzioni e senza riserve mentali che, peraltro, sono presenti nel mondo politico. Anche nel recente convegno organizzato dall'AdEPP sono stati evidenziati, dalla ricerca condotta dal CENSIS, i positivi risultati di gestione delle Casse privatizzate e si è posto in evidenza il positivo senso di appartenenza degli iscritti, ora disposti anche ad affrontare sacrifici per il migliore andamento delle gestioni, mentre prima della privatizzazione percepivano il pagamento dei contributi come una imposta da subire. Anche se l'aspetto fiscale sollevato dal presidente Savino merita attenta riflessione, la senatrice Siliquini afferma che non si riscontrano motivi tali da giustificare una riforma dell'impianto legislativo vigente che disciplina gli enti previdenziali privati.

Il presidente De Luca, notato che la floridezza degli enti è merito della capacità degli amministratori più che della legislazione, fa presente che le norme hanno lo scopo di impedire a eventuali cattivi amministratori di amministrare male e di garantire, al contrario, che si mantengano gli attuali andamenti gestionali positivi a vantaggio degli iscritti. La previdenza – tale è l'obiettivo da perseguire senza riserve mentali che, anche in politica, sono un aspetto negativo – deve essere regolata in modo che, per il futuro non solo prossimo, siano erogate le prestazioni previdenziali alle quali i cittadini hanno diritto.

Il Presidente dichiara infine conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

186^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4401) MUNDI e MUNDI. – *Modificazioni al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate*

(3349) MANCA. – *Modifica al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sulla riforma strutturale delle Forze armate*

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI raccomanda di precisare che la normativa in vigore per i militari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 464 del 1997 sia identica a quella prevista nel disegno di legge in esame per i militari che, alla stessa data, sono cessati dal servizio.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere non ostativo integrato con l'osservazione avanzata dal presidente Andreolli.

(901) BONATESTA ed altri. – *Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*

(1890) DE SANTIS ed altri. – *Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(4358) BATTAFARANO ed altri. – *Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PINGGERA che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri. – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato e su emendamenti: seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, chiede chiarimenti sulla formulazione dell'articolo 1, richiesta cui si associa il senatore PASTORE.

Il sottosegretario SOLAROLI, chiarisce che la norma si rende necessaria per superare disparità di trattamento provocate dall'applicazione del D.P.R. n. 377 del 1999.

Il senatore PINGGERA osserva che il provvedimento si rende necessario per porre rimedio ad inadempienze amministrative.

Il relatore ANDREOLLI propone un parere non ostativo, raccomandando una riformulazione dell'articolo 1 che ne permetta una più chiara interpretazione.

Conviene la Sottocommissione.

(4527) Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli auto-transportatori

(Parere alla 6^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(3805) BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREOLLI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Il senatore PINGGERA osserva che la prelazione prevista nell'articolo 2 costituisce una restrizione che potrebbe impedire la privatizzazione degli enti.

Su proposta del relatore ANDREOLLI l'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova: parere favorevole.